



Tribunale di Messina
Seconda Sezione Civile – Ufficio Fallimenti

Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto da:

dott. Giuseppe Minutoli	Presidente
dott. Daniele Carlo Madia	Relatore
dott. Claudia Giovanna Bisignano	Giudice

visto il ricorso presentato in data 15.05.2019 dalla COMMERCIALE GICAP SPA (con sede in Messina, Salita Larderìa s.n., Contrada Roccamotore, p.iva: 01309930830, in persona del legale rappresentante sig. Antonino Capone) per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo previa concessione dei termini per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui al sesto comma dell'art. 161 l. fall.;

letta la documentazione versta in allegato al ricorso introduttivo;

osservato che nei confronti della società resistente sono state proposte n. 10 istanze di fallimento (iscritte al R.G.Prefall. ai nn. 38/2019, 40/2019, 41/2019, 45/2019, 52/2019, 53/2019, 60/2019, 65/2019, 68/2019 e 69/2019);

- che con provvedimento emesso in pari data è stata disposta la riunione delle procedure prefallimentari pendenti nei confronti della Commerciale GICA spa alla presente procedura concordataria;

considerato che, ai sensi del sesto comma dell'art. 161 l. fall., *“l'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni”*;

- che ai sensi del decimo comma dello stesso articolo *“quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine di cui al sesto comma è di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni”*;

- che, nel caso di specie, il ricorso è stato depositato in pendenza di istanza di fallimento;

rilevato che la proponente, a corredo del ricorso ex art. 161, co. 6, legge fall. di ammissione al concordato preventivo con riserva, ha depositato:



a) il verbale ex art. 152, comma 3, l.fall., redatto dal Notaio in data 6.05.2019, con cui l'Amministratore Unico ha deliberato di presentare al Tribunale di Messina la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo;

b) copia dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e precisamente bilanci al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2016 ed al 31 dicembre 2017, nonché bilancio al 31.12.2018 e nota integrativa, ancora in termini per l'approvazione;

c) situazione patrimoniale al 31 marzo 2019;

d) elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti alla data del 30.04.2019;

e) visura camerale storica aggiornata della società proponente;

f) Contratto di affitto di ramo d'azienda ed elenco proprietà immobiliari della GICAP spa.

ritenuta la ritualità della domanda, la propria competenza territoriale (ex art. 161 co. 1, legge fall.), la sufficienza della documentazione allegata (ex art. 161 co. 6, legge fall.) in base ad un sommario esame proprio di questa iniziale fase procedimentale, la ricorrenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi (rispettivamente, ai sensi dell'art. 1, co. 2, e 160, ult.co., legge fall.) ed il difetto della condizione impeditiva prevista dall'art. 161, co. 9, legge fall.;

ritenuto che, pertanto, occorre concedere il termine richiesto e che lo stesso, in pendenza di istanza di fallimento, deve essere fissato nella misura di sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;

considerato inoltre che ai sensi del settimo comma dell'art. 161 l. fall. *“dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111”*;

ritenuto quindi che alla luce delle citate disposizioni va riservato al tribunale ogni successiva e specifica autorizzazione per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione, tali dovendosi intendere, oltre quelli specificamente indicati nell'art. 167, comma 2, l. fall., gli atti che eccedono l'ordinaria gestione caratteristica aziendale;

ritenuto inoltre necessario disporre, ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 161 l. fall. che la società istante, nelle more del termine su indicato, rispetti i seguenti obblighi informativi, depositando entro il giorno 20.06.2019 e, successivamente, entro il giorno 20/07/2019 prospetto aggiornato delle operazioni attive e passive di importo unitario superiore ad € 10.000,00 effettuate o



maturate nel mese di riferimento, relative all'amministrazione ordinaria nella continuazione dell'attività aziendale, come prospettata in ricorso, nonché degli oneri finanziari maturati nello stesso periodo; si precisa che il suddetto prospetto dovrà essere depositato anche se negativo.

ritenuto, infine, che è opportuno, in ragione della presumibile complessità della procedura (emergente dalle dimensioni dell'azienda, dalla particolare attività dalla stessa svolta e dalla natura delle questioni anche giuridiche da affrontare) nominare due commissari giudiziari di complementare professionalità e con attività unitariamente considerata, individuati nelle persone del **prof. avv. Giulio Nardo** (dell'Università della Calabria, indirizzo pec: studiolegalenardo@ordineavvocatibopec.it) e del **prof. dott. Sebastiano Mazzù** (dell'Università di Catania, indirizzo pec: sebastiano.mazzu@pec.it);

P. Q. M.

Visti gli artt. 160, 161, co. 6, e 163 legge fall.,

1. assegna alla Commerciale GICAP s.p.a. il termine di sessanta giorni (decorrenti dalla comunicazione del presente decreto) per la presentazione della proposta concordataria, del piano e della documentazione prevista dall'art. 161, co. 2 e 3, l.f.;

2. riserva al tribunale ogni successiva e specifica autorizzazione per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione;

3. ordina alla società istante, nelle more del termine su indicato, di rispettare gli obblighi informativi previsti dall'art. 161, co. 8, legge fall., alle scadenze e con i contenuti specificati in motivazione;

4. nomina commissari giudiziari **il prof. Giulio Nardo** dell'Università della Calabria (indirizzo pec: studiolegalenardo@ordineavvocatibopec.it) ed **il prof. Sebastiano Mazzù** dell'Università di Catania (indirizzo pec: sebastiano.mazzu@pec.it).

Si notifichi alla ricorrente e si comunichi al Pubblico Ministero in sede ed ai commissari giudiziari.

Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del giorno 20/05/2019

Il Giudice relatore

(dott. Daniele Carlo Madia)

Il Presidente

(dott. Giuseppe Minutoli)

